OGGETTO: <u>D.L. 19/05/2020</u>, N.34 (RILANCIO)

RIPRESA DEI VERSAMENTI E DI ALCUNI ADEMPIMENTI

Con riferimento al D.L. Rilancio del 19 maggio scorso, si forniscono alcune informazioni relativamente a:

- esenzione, ai fini IRAP, dal versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020;
- proroga al 16/09/2020 della ripresa dei termini di versamento tributari e contributivi la cui sospensione è stata disposta dal "Decreto Cura Italia" e dal "Decreto Liquidità".

IRAP: SALDO 2019 / ACCONTO 2020

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 24, DL n. 34/2020, a favore dei soggetti:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;
- con **ricavi** / **compensi non superiori a € 250 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019);

non è dovuto il versamento:

- del saldo IRAP 2019;
- della **prima rata dell'acconto IRAP 2020.** Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.

Resta confermato l'obbligo di versamento dell'acconto IRAP 2019 quantificato con riferimento al "metodo storico" sulla base del 2018.

L'ESECUZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Il DL n. 18/2020 c.d. "Cura Italia", aveva previsto la sospensione **fino al 31/05/2020** di alcuni **versamenti** tributari e contributivi scadenti, in linea generale, **entro il mese di marzo.**

L'art. 127 del Decreto Rilancio n. 34/2020, ha ora disposto:

- il differimento al **16/09/2020** dell'esecuzione dei versamenti sospesi dai decreti emanati per far fronte a criticità finanziarie derivanti dall'emergenza sanitaria, da eseguire:
 - ✓ in **unica soluzione** entro il 16/09;
 - in **forma rateizzata**, fino a un massimo di **4 rate mensili** di pari importo a decorrere da tale data.

Altri adempimenti hanno avuto differimenti fino a tale data o con termini differenti complicando, così, la gestione delle scadenze.

Le date per l'esecuzione dei versamenti riguarda una pluralità di tributi e/o contributi il cui esame analitico comporta una difficoltà rilevante nella sua articolazione.

Si è ritenuto utile ed opportuno, perciò, schematizzare i termini di esecuzione dei versamenti con i prospetti che si riportano di seguito:

	DL n. 18/2020		Esecu	ızione
Soggetti		Adempimento / vers amento s os pes o	termine originario	termine prorogato
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Art. 60	Versamenti IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI- IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali scaduti il 16.3.2020	16.4.2020 (*)	
	Art. 62, comma 1	Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020	30.6.2020	
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Art. 61, commi da 1 a 3	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020	30.6.2020	16.9.2020
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo 21.2 - 31.3.2020 (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 - Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	1.6.2020	16.9.2020
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Art. 61,	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.6.2020	30.6.2020	16.9.2020
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	(**)	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Art. 62, comma 2	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Art. 62, comma 3	Versamenti IVA scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	Art. 62,	Versamenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
	comma 4	Adempimenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	30.6.2020	
Imprese florovivaistiche (***)	Art. 78	Versamenti e adempimenti connessi ai contributi previdenziali / premi INAIL scadenti nel periodo 30.4 - 15.7.2020	31.7.2020	
		Versamenti IVA scadenti nel periodo 1.4 30.6.2020		

^(*) termine originariamente stabilito al 20.3 e così prorogato dal DL n. 23/2020

^(**) per l'IVA scaduta il 16.3 il termine, originariamente stabilito all'1.6, è stato così prorogato in sede di conversione del DL n. 18/2020

^(***) introdotte in sede di conversione del DL n. 18/2020

Soggetti		DL n. 23/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 1 e 2	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 3 e 4	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019		Art. 18, comma 5	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)		Art. 18, comma 5	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020

I soggetti esercenti le attività individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dall'art. 18, DL n. 23/2020, usufruiscono della sospensione fino al 16/09/2020.

VERSAMENTI DA CONTROLLO AUTOMATIZZATO / FORMALE DICHIARAZIONI

L'art. 144, DL n. 34/2020 stabilisce che i versamenti delle somme riferite alle **comunicazioni di irregolarità** / **avvisi bonari** collegati ai **controlli automatizzati e formali** delle dichiarazioni scadenti fino al 31/05/2020

- sono considerati **tempestivi, se effettuati entro il 16/09/2020** ed il versamento di quanto dovuto può essere effettuato:
- in unica soluzione entro tale data;
- in **4 rate mensili** di pari importo, la prima delle quali entro il 16/09/2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

SOSPENSIONE VERSAMENTI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, ECC.

Il DL n. 34/2020 dispone all'art. 149 la **proroga al 16/09/2020 dei termini di versamento** delle somme in scadenza fino al **31/05/2020** dovute a seguito dei seguenti atti:

- atti di accertamento con adesione ex art. 7, D.Lgs. n. 218/97;
- accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis D.Lgs. n. 546/92;
- accordo di mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita ex artt. 12, DL n. 70/88, 52 DPR n. 131/86 e 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 346/90;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ex artt. 10, 15 e 54 DPR n. 131/86;
- atti di recupero ex art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati in compensazione);
- avvisi di liquidazione emessi per omesso / insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di registro, delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione ex art. 33, comma 1-bis, D.Lgs. n. 346/90, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti ex DPR n. 601/73 e dell'imposta sulle assicurazioni ex Legge n. 1216/61.

È altresì **prorogato al 16/09/2020 anche il termine finale** per la notifica del **ricorso di primo grado** innanzi alle Commissioni tributarie relativo ai predetti atti nonché agli atti definibili ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 218/97 (avvisi di accertamento / avvisi di rettifica e liquidazione), i cui termini di versamento scadono nel periodo 09/03 – 31/05/2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI SOMME DA DEFINIZIONI AGEVOLATE

Per effetto di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 149, la sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza fino al 31/05/2020 interessa anche le somme rateizzate dovute per le definizioni agevolate di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7, DL n. 119/2018 (Collegato alla Finanziaria 2019), ossia:

- definizione agevolata dei PVC;
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, ossia avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio, accertamenti con adesione;
- definizione agevolata delle controversie tributarie;
- regolarizzazione per le società / associazioni sportive dilettantistiche.

Anche questi versamenti prorogati sono effettuati senza sanzioni ed interessi

- in unica soluzione entro il 16/09;
- in **4 rate mensili di pari importo**, la prima delle quali entro il 16/09/2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Il Decreto in esame dispone all'art. 154 la **proroga** dal 31/05 **al 31/08/2020** del termine stabilito dal comma 1 dell'art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione;
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS** esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;

- **atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane** ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'IVA all'importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- atti esecutivi emessi dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

Risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 09/03 - 31/08/2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30/09/2020**.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna <u>www.consulentiassociati.ra.it</u>

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.